



Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Susan Mossi
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Rag. Elisabetta Sporchia
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Eleonora Barca
Dott. Luca Brevi
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Daniel Vanoli

Circolare n. 34 del 14/09/2023

- 1) Le news di settembre
- 2) Lotteria degli scontrini: al via il credito d'imposta per l'adeguamento dei registratori di cassa
- 3) Dal 17 agosto 2023 sono esenti da IVA i servizi connessi allo sport

1) Le news di settembre

Aiuti alle aziende agricole

Con Decreto del 22 maggio 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2023 del 31 agosto il Ministero dell'agricoltura disciplina:

- i contributi per il pagamento dei premi assicurativi;
- gli interventi compensativi *ex-post* dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.

Garanzie ISMEA

Con la circolare n. 3 del 4 agosto 2023 l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) ha reso noto l'arrivo della piattaforma per le domande delle garanzie per impianti di rinnovabili delle pmi, le domande saranno presentabili dal mese di settembre.

Voucher consulenza innovazione

Si ricorda che il 5 ottobre 2023 scadranno i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco MIMIT dei manager qualificati e delle società di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto delle agevolazioni.

L'applicazione degli interessi legali di mora per i tardivi pagamenti nelle transazioni commerciali

Il Mef ha comunicato il saggio degli interessi moratori, ai sensi dell'articolo 5,

comma 2 D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° luglio 2023 – 31 dicembre 2023. La decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora.

Nella tabella che segue sono individuati i tassi di interesse di mora applicabili dal 2020 a oggi, per i giorni di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali (per il secondo semestre 2023, il comunicato Mef è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 2023):

Periodo	Saggio	Tasso di interesse annuo
1° semestre 2020	0,00%	0,00% + 8% = 8,00%
2° semestre 2020	0,00%	0,00% + 8% = 8,00%
1° semestre 2021	0,00%	0,00% + 8% = 8,00%
2° semestre 2021	0,00%	0,00% + 8% = 8,00%
1° semestre 2022	0,00%	0,00% + 8% = 8,00%
2° semestre 2022	0,00%	0,00% + 8% = 8,00%
1° semestre 2023	2,50%	2,50% + 8% = 10,50%
2° semestre 2023	4,00%	4,00% + 8% = 12,00%

Il 30 settembre 2023 scade il termine per assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate

È fissato al prossimo 30 settembre 2023 il termine ultimo per poter beneficiare del regime fiscale agevolato di carattere temporaneo introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), che consente alle società la possibilità di far fuoriuscire i beni dell'impresa (immobili e beni mobili registrati) tramite stipula per relativo atto (di assegnazione o cessione dei beni, ovvero di trasformazione della società).

Uscita della Svizzera dalla black list: novità del D.M. 20 luglio 2023

È stato pubblicato, sulla G.U. n. 175 del 28 luglio 2023, il D.M. 20 luglio 2023 che elimina la Confederazione elvetica dalla black list delle persone fisiche di cui al D.M. 4 maggio 1999. L'efficacia della disposizione decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso del quale è avvenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: la Svizzera sarà quindi esclusa dall'elenco contenuto nel D.M. 4 maggio 1999 a partire dal prossimo 1° gennaio 2024.

Di seguito i principali effetti positivi per i contribuenti a seguito dell'uscita della Svizzera dalla black list:

1. onere dell'amministrazione finanziaria di provare il trasferimento fittizio in Svizzera;
2. sanzioni ordinarie non più raddoppiate su monitoraggio fiscale;
3. inapplicabilità delle presunzioni fiscali che le attività estere non dichiarate siano prodotte con redditi sottratti a tassazione; così come non sarà più applicato, a decorrere dal 2024, il raddoppio in termini di accertamento per le sanzioni del quadro RW.

Cessazione dell'attività e credito energia e gas

Lo scorso mese di luglio l'Agenzia delle entrate con risposta a interpello n. 396/E/2023, ha chiarito che la cessazione dell'attività svolta non preclude all'azienda la possibilità di beneficiare dei

bonus energia qualora i relativi crediti d'imposta fossero maturati nel rispetto di requisiti, scadenze e regole previste dalla normativa.

2) **Lotteria degli scontrini: al via il credito d'imposta per l'adeguamento dei registratori di cassa**

Come si ricorderà la lotteria degli scontrini è stata istituita con la Legge di Bilancio 2017.

In questi giorni l'Agenzia delle entrate ha approvato il provvedimento direttoriale prot. n. 231943 del 23 giugno 2023, al fine di istituire un credito di imposta per l'adeguamento dei registratori di cassa telematici alla nuova lotteria degli scontrini istantanea 2023.

Lotteria degli scontrini istantanea

Con il provvedimento direttoriale prot. n. 15943 dello scorso gennaio 2023 l'Agenzia delle entrate ha previsto che i registratori di cassa debbano essere aggiornati entro il prossimo 2 ottobre 2023 per permettere la generazione del "codice bidimensionale" direttamente con l'emissione dello "scontrino". Tale codice è di fatto un QR Code, che viene poi riportato nel documento commerciale ai fini della partecipazione al nuovo sistema di vincita.

La novità della lotteria 2023 consiste nella modifica alla periodicità dei premi che dal 2023 non saranno più settimanali, mensili e annuali ma addirittura giornalieri e si parlerà quindi di lotteria istantanea.

Necessario l'adeguamento software

Al fine di permettere ai clienti la partecipazione alla lotteria è necessario un adeguamento software dei registratori; il software del registratore telematico deve essere infatti predisposto per poter memorizzare e trasmettere i dati della lotteria.

Al fine di agevolare i commercianti tenuti all'adeguamento dei propri registratori l'Agenzia delle Entrate ha istituito, con il nuovo provvedimento n. 231943, un credito d'imposta del 100% della spesa riconosciuto agli esercenti che adattano i propri registratori alle nuove regole; la somma spetta comunque nel limite di 50 euro per ogni registratore.

Il credito potrà essere usato in compensazione sul modello F24, dalla prima liquidazione periodica Iva successiva alla registrazione della fattura per l'adeguamento da pagarsi con mezzi tracciabili.

➔ Il codice tributo da utilizzare sarà il "7032", anno 2023

Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e nella dichiarazione degli anni d'imposta successivi, fino al termine dell'utilizzo.

ATTENZIONE: il credito potrà essere usufruito fino all'esaurimento dei fondi stanziati, in caso di incapienza lo scarto del modello F24 è comunicato al soggetto che lo ha trasmesso tramite un'apposita ricevuta che si può consultare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

3) Dal 17 agosto 2023 sono esenti da IVA i servizi connessi allo sport

Con l'articolo 36-bis, D.L. 75/2023, oggetto di recente conversione con la L. 112/2023 (Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2023), è stata introdotta con decorrenza 17 agosto 2023 una specifica ipotesi di esenzione da Iva per talune prestazioni di servizi rese in ambito sportivo.

Il testo della nuova previsione

“1. Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

2. Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

Il perimetro della nuova ipotesi di esenzione da Iva

Soggetti interessati	Organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6, D.Lgs. 36/2021
Prestazioni interessate	Prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi
Destinatari	Rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica

Nell'attesa di conoscere gli opportuni chiarimenti ufficiali di prassi da parte dell'amministrazione finanziaria non possiamo fare a meno di notare diverse incertezze applicative, soprattutto per la generica terminologia adottata dal legislatore.

Soggetti interessati

Se il richiamo all'articolo 6, D.Lgs. 36/2021 vale certamente a ricomprendere tra i soggetti che potranno rendere questi servizi in esenzione da Iva ai sensi dell'articolo 36-bis, D.L. 75/2023:

- le associazioni sportive dilettantistiche;
- le società di capitali sportive dilettantistiche;
- le cooperative sportive dilettantistiche;
- gli enti del terzo settore,

non è ancora chiaro a quali altri soggetti sia possibile riferirsi, in quanto ricompresi nella più ampia definizione di “*organismo senza fine di lucro*”.

Prestazioni interessate

Pure con riferimento alle richiamate “prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport”, concetto che per espressa previsione comprende i servizi “didattici e formativi” (questi ultimi necessariamente da riferirsi alle diverse declinazioni di attività sportiva dilettantistica definite dalla lettera b) dell’articolo 7, D.Lgs. 36/2021), sorge il dubbio che possano riferirsi anche allo svolgimento di attività sportive non necessariamente da qualificarsi come “dilettantistiche” e come tali non catalogate da quelle riconosciute come tali dal Coni.

Soggetti destinatari

Da ultimo i destinatari delle richiamate prestazioni in esenzione e cioè le “persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica”. Se per le mere definizioni possiamo certamente riferirci alle previsioni normative contenute nell’articolo 2, D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello sport), più complicato appare definirle in concreto.

Le definizioni della Riforma dello sport

f) attività fisica o attività motoria: qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo;

nn) sport: qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;

La disgiunzione “o” indicata dalla norma, infatti, parrebbe legittimare come destinatari delle prestazioni in esenzione anche tutti coloro che svolgono semplice “attività fisica” e che pertanto non devono necessariamente configurarsi come “tesserati” ad alcuna organizzazione che definisca particolari regole da seguire per lo svolgimento di una determinata attività sportiva.

La “sanatoria” per il passato

Se, quindi, l’ambito di applicazione della nuova disposizione contemplata dal primo comma del citato articolo 36-*bis* si presenta alquanto ampia, ben più definita appare la fattispecie descritta nel successivo comma 2, che si presenta a tutti gli effetti come una sorta di “sanatoria” dei comportamenti tenuti nel passato per tutti quei sodalizi che – avendo dato retta alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 393/E/2022, oggi rettificata a livello normativo – hanno proseguito applicando il regime di esenzione alle citate prestazioni didattiche e formative.

Dopo questa prima disamina del nuovo testo normativo, restiamo pertanto in attesa di fornirvi ulteriori aggiornamenti non appena verranno fornite le prime indicazioni ufficiali di prassi.



Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati